

**COMUNE DI SAN PIETRO DI CARIDA'**  
**Provincia di Reggio Calabria**

**ORIGINALE** VERBALE DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

**N° 32 DEL 20/11/2008**

<b>OGGETTO</b>	<b>ADOZIONE REGOLAMENTO LUCI VOTIVE CIMITERI COMUNALI</b>
----------------	---

**RICHIAMATO** il Decreto del Presidente della Repubblica, in data 30 maggio 2008, con il quale è stato sciolto il Consiglio Comunale di San Pietro di Caridà e la d.ssa SURACE Antonia Maria Grazia, Vice Prefetto Aggiunto, è stata nominata Commissario Straordinario per la gestione dell'Ente;

L'anno DUEMILAOTTO il giorno VENTI del mese NOVEMBRE alle ore 12,00 nella Residenza Municipale.

Il Commissario Straordinario d.ssa SURACE Antonia Maria Grazia, assistita dal Segretario Generale Dott. Giuseppe LOMBARDI SATRIANI, il quale esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla conformità del presente atto deliberativo alle legge, allo Statuto ed ai Regolamenti Comunali, ha adottato la seguente deliberazione:

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**VISTA** la nota Prot. 3638 del 21/11/2007 con la quale il Comune ha dato disdetta alla Ditta ALFANO del contratto per la gestione del servizio illuminazione votiva cimiteri comunali;

**VISTA** la relazione del Segretario Generale Prot. n° 2641 del 23/07/2008;

**RITENUTO** opportuno che, con decorrenza 01/01/2009, il servizio in questione sia svolto in economia direttamente dal Comune secondo modalità disciplinate da apposito Regolamento;

**VISTO** che l'ufficio di Segreteria Comunale, tenuto conto di tutti gli aspetti del servizio e delle problematiche nel tempo emerse, ha predisposto apposito Regolamento composto di n.16 articoli;

Dato atto che la proposta è debitamente corredata dei pareri di regolarità tecnica, amministrativa, finanziaria resi dai Responsabili dell'Area interessate ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1° T.U.E.L. 267/2000;

Ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

Visto il T.U.E.L. 267/2000;

DELIBERA

- 1) Di approvare, come approva, il Regolamento riguardante le modalità di gestione del servizio illuminazione votiva del Cimitero composto di n. 16 articoli, che si allega al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
- 2) Di dare atto che il presente Regolamento entrerà in vigore, dopo che la deliberazione di adozione sarà esecutiva, a decorrere dal 01/01/2009;
- 3) di dare indirizzo al Responsabile dell'Area Economica Finanziaria per l'avvio delle procedure necessarie all'apertura di un conto corrente postale per il pagamento del canone da parte dei cittadini, nonché per la previsione del relativo capitolo nello schema di bilancio di previsione 2009;
- 4) Di dare indirizzo al Responsabile dell'area Tecnica per la predisposizione di quanto necessario per l'organizzazione e la corretta fornitura ai cittadini del Servizio;

# **COMUNE DI SAN PIETRO DI CARIDA'**

*Provincia di Reggio Calabria*

## **Regolamento luci votive cimitero comunale**

### **Art.1**

#### **OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di gestione delle luci votive all'interno del Cimitero Comunale di San Pietro di Carida' e i rapporti tra l'Ente e gli utenti del servizio, le modalità di liquidazione, di riscossione, di contenzioso.
2. Il Comune provvede alla realizzazione ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria occorrente agli impianti delle lampade votive.
3. Fanno eccezione gli impianti all'interno delle Cappelle Gentilizie Private per le quali il Comune provvede alla sola erogazione dell'energia elettrica attestata in un punto esterno della costruzione.
4. Per i loculi delle Congreghe delle Confraternite private, il Comune si limiterà alla fornitura del servizio sulla singola lapide del richiedente. La costruzione dell'impianto elettrico per detto servizio compete alla Congrega delle Confraternite private.
5. La realizzazione dell'impianto è effettuata dal concessionario della cappella stessa e l'allaccio alla rete elettrica è effettuato solo previa verifica della documentazione necessaria che attesti la conformità dell'impianto alla normativa vigente.
6. La manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto elettrico interno alle Cappelle Gentilizie è a carico del concessionario.

## **Art. 2**

### **FORMA DI GESTIONE DEL SERVIZIO**

1. Il Comune, ai sensi dell'art. 113 c. 1 lettera a) del D. Lgs 267/2000, svolge il servizio in economia a mezzo di personale dipendente o in posizione similare.

2. Il servizio rientra tra quelli forniti a domanda individuale.

## **Art. 3**

### **DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE**

1. Le tariffe del servizio sono determinate annualmente dall'Organo competente tra quelle per i servizi a domanda individuale, da approvarsi in sede di redazione del Bilancio di previsione.

2. Le stesse sono applicabili con decorrenza dal 1° gennaio dell'esercizio finanziario di competenza del Bilancio in via di formazione.

3. Per l'anno 2009 le tariffe sono così stabilite:

<b>DIRITTO PRIMO ALLACCIO</b>	€ 10,00
<i>(FORNITURA LAMPADA - ALLACCIO ALLA RETE)</i>	
<b>CANONE ANNO 2009</b>	€ 21,00
<b>IVA COMPRESA</b>	

## **Art. 4**

### **SETTORE COMPETENTE**

1. Le competenze amministrative sono espletate dal Servizio finanziario. La responsabilità del procedimento compete al Responsabile del Servizio o dipendente da lui formalmente delegato.

2. Le competenze tecniche sono espletate da personale tecnico dipendente o in posizione simile a disposizione dell'Amministrazione Comunale di San Pietro di Carida'.

3. Il Responsabile dell'Ufficio tecnico pone in essere quanto necessario, dal punto di vista tecnico, all'organizzazione ed al buon funzionamento del servizio di che trattasi.

## **Art. 5**

### **MODALITA' DI FORNITURA DEL SERVIZIO**

1. Il Comune provvede all'accensione ininterrotta delle lampade votive assicurando cio' a tutti i cittadini che ne facciano richiesta.

2. Il servizio è fornito in abbonamento annuale decorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno solare. Limitatamente all'anno di attivazione o di ripristino del servizio il pagamento sarà dovuto in dodicesimi, computando come primo mese utile quello dell'attivazione del servizio.

3. L'abbonamento al servizio si intende tacitamente rinnovato, di anno in anno, qualora non pervenga, da parte dell'utente, apposita domanda di disdetta da presentarsi entro il 31 dicembre.

4. Ove si accerti, su segnalazione dell'utente, il mancato funzionamento dell'impianto, il Comune provvederà al ripristino del servizio nei tempi tecnici necessari.

5. Di norma l'illuminazione avviene mediante lampade ad incandescenza da 24 volt. tuttavia il Comune si riserva l'impiego di lampade di altro tipo eventualmente ritenute idonee per il servizio.

6. Il Comune si riserva la facoltà di sospendere l'erogazione del servizio per eventuali riparazioni e modifiche agli impianti. Le interruzioni del servizio, dipendenti dai suddetti motivi o per cause di forza maggiore, come: sospensione della fornitura da parte dell'azienda distributrice, messa fuori uso momentaneo dei trasformatori e delle valvole ecc. non danno luogo a rimborso dei canoni o ad altra pretesa di sorta.

7. Il Comune non assume responsabilità per eventuali interruzioni e danni che dovessero sospendere il servizio, compreso asporto di lampade, causati da terzi.

## **Art. 6**

### **ALLACCIO**

1. L'erogazione del servizio ha inizio con la richiesta di abbonamento al servizio presentata all'Ufficio Tecnico del Comune mediante la sottoscrizione di apposito contratto, avente la forma della scrittura privata nel quale devono essere specificati i dati anagrafici del soggetto richiedente, il/i nominativo/i del/i defunto/i con indicazione della data del decesso, l'esatta indicazione della tomba e/o del loculo. In caso di accoglimento della domanda l'ufficio comunicherà all'interessato l'ammontare della tariffa di abbonamento per il primo anno, comprensiva dei diritti di primo impianto, che lo stesso richiedente dovrà provvedere a versare tramite c/c postale..

2. A pagamento avvenuto, l'Ufficio provvederà a comunicare la richiesta al personale tecnico per l'attivazione del servizio. Detta operazione dovrà avvenire entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione del bollettino postale di versamento da allegare alla domanda di abbonamento.

3. Gli impianti sono realizzati esclusivamente da personale dipendente del Comune di San Pietro di Carida' o da questi incaricato e comprendono l'allaccio della corrente e la fornitura delle lampadine, escludendo qualsivoglia opera decorativa ed artistica.

## **Art. 7**

### **DIRITTI DI PRIMO IMPIANTO**

1. L'utente verserà anticipatamente, con le stesse modalità previste per il canone di abbonamento, il diritto di primo impianto al Comune oltreché il canone annuale I.V.A compresa. Il canone per il primo anno si ottiene dividendo il canone annuale per 12 e moltiplicandolo per il numero di mesi decorrenti, compreso il mese di allacciamento.

2. Sono comprese nel contributo, a titolo esemplificativo, le spese per i lavori inerenti l'adduzione dell'energia elettrica, piccoli lavori di muratura, collegamenti elettrici, la lampadine votive.

3. I diritti di primo impianto saranno addebitati alla prima fattura di pagamento del canone lampade votive relative al nuovo allaccio.

## **Art. 8**

### **CORRISPETTIVO D'ILLUMINAZIONE**

1. Il servizio di illuminazione votiva viene garantito a fronte del pagamento, in unica soluzione, di un canone stabilito ai sensi dell'art.3, comma 1.

2. Il pagamento del canone deve avvenire mediante versamento di conto corrente postale.

3. Il canone annuale deve essere pagato anticipatamente entro il 31 marzo di ciascun anno, o comunque entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio di previsione annuale, tramite versamento sul conto corrente postale del Comune inviato direttamente dall'Ufficio competente. Il Comune provvederà ad inviare direttamente presso il domicilio indicato al momento della sottoscrizione del contratto, il modulo di c/c da utilizzare per il pagamento del canone annuale d'abbonamento.

4. La mancata ricezione di tale modulo, a causa di disagio postale o altro motivo, non esonera gli utenti dall'effettuare ugualmente il versamento del canone in vigore;

5. In caso di mancato versamento del canone dovuto entro 60 giorni dall'invio del bollettino di pagamento, l'Ufficio competente invierà lettera di sollecito del canone, gravato degli interessi di mora;

6. Sono comprese nel canone annuale, a titolo esemplificativo, le seguenti spese:

o le spese di manutenzione e le riparazioni;

o la lampadina ed il ricambio delle lampadine fulminate, o mancanti per qualsiasi causa, entro un massimo di numero 200 lampadine;

o la fornitura di energia elettrica e le altre spese di esercizio del servizio;

o le tasse sul consumo di energia elettrica;

o le spese per stampati, francobolli, ecc. sostenute per eventuali comunicazioni

o il ripristino del servizio a seguito di lavori eseguiti da personale comunale per tumulazione o estumulazione salme/resti.

#### **Art. 9**

##### **OMESSO PAGAMENTO**

1. Il mantenimento in corso di validità del contratto è subordinato al puntuale ed esatto pagamento anticipato in un'unica soluzione.

2. Dopo l'emissione della lettera di sollecito, di cui all'art.8 – comma 5, e qualora anche quest'avviso risulti vano, entro il 31/12, il Responsabile del servizio ordinerà, senz'altra formalità, la sospensione della fornitura con contestuale asportazione della lampadina;

3. Il contratto si intende definitivamente risolto se entro il termine di tre mesi dalla sospensione della fornitura, di cui al comma 2 dell'art. 9, il concessionario od erede legittimo non avrà provveduto a saldare il pagamento dei canoni arretrati.

4. In tal caso il Responsabile del Servizio provvede al recupero coattivo dell'eventuale credito a mezzo ingiunzione ex art.2 R.D. 639/1910.

#### **Art. 10**

##### **RIALLACCIO ALLA RETE**

1. Qualora, in seguito a omesso pagamento, la luce votiva staccata, oggetto della sospensione, voglia essere ripristinata, deve essere effettuata una nuova richiesta di allaccio con relativo pagamento delle spese di allaccio di primo impianto nonché delle eventuali annualità pregresse, tenendo conto di eventuali pagamenti effettuati dopo il distacco per morosità, detratte le spese di intervento.

## **Art. 11**

### **VARIAZIONI NELL'UTENZA**

1. Le variazioni dei dati relativi all'utenza forniti al momento di stipula del contratto possono riguardare:

- a) l'indirizzo al quale inviare il bollettino ed eventuali comunicazioni;
- b) il nominativo dell'intestatario del bollettino;
- c) l'intestatario del contratto a seguito di subentro.

2. Le suddette variazioni devono essere comunicate all'Ufficio Servizi Cimiteriali con nota scritta o con diretta compilazione del modulo disponibile presso l'Ufficio stesso.

3. I bollettini ritornati al mittente per irreperibilità del destinatario e per i quali non sia possibile provvedere ad un ulteriore invio, per mancata comunicazione delle variazioni di cui al precedente comma da parte dell'interessato o di chi per esso, danno luogo all'interruzione del servizio. L'eventuale riallaccio è disciplinato dall'art.10.

## **ART.12**

### **TRASFERIMENTO SALMA**

1. Nel caso una salma venga trasferita nell'ambito del cimitero, per motivi non dipendenti dal Comune, e si intenda continuare ad usufruire del servizio occorre, a cura dell'utente, comunicare i nuovi dati di allocazione della salma.

2. In caso di trasferimento della salma, in loculo e/o tomba sprovvista di allaccio alla rete elettrica, la fornitura si intenderà sospesa sino ad avvenuto allaccio alla rete elettrica.

### **Art. 13**

#### **CESSAZIONE DELL'UTENZA**

1. La richiesta di cessazione dell'utenza deve avvenire con le stesse modalità di cui all'art.11 del presente regolamento. La cessazione dell'utenza, in qualunque momento richiesta, non comporta alcun tipo di rimborso.

### **Art. 14**

#### **ALLACCI ABUSIVI**

1. Qualora venga individuato un allaccio effettuato abusivamente ovvero senza stipulazione e pagamento del contratto e dei canoni annuali il personale Tecnico provvederà immediatamente alla disabilitazione dell'impianto. La regolarizzazione della posizione avviene con la stipula del contratto di allaccio (art. 6 del regolamento) e con il pagamento di una sanzione pari a due annualità del canone stabilito per l'anno in cui si rileva l'abuso.

2. E' vietato ai concessionari od eredi legittimi titolari del contratto di illuminazione votiva modificare o manomettere l'impianto, cedere il contratto - che viceversa si trasmette unicamente per legittima eredità salvo il caso di disdetta ove non sia stato effettuato il pagamento anticipato e fare quanto possa, in qualunque modo, apportare variazioni all'impianto esistente.

### **Art.15**

## **UTENZE OCCASIONALI**

1. Non è prevista la possibilità di richiedere l'installazione di lampade occasionali.

## **Art.16**

### **NORME FINALI**

1. Per ogni controversia derivante dall'applicazione del presente regolamento si farà riferimento alle norme del codice civile.

2. Gli allacciamenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente si intendono ad esso assoggettati.

3. Il presente regolamento entra in vigore al momento dell'esecutività della deliberazione di approvazione.